



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 43 del 11/03/2021

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 2 MARZO 2021.

L'art. 48 del DPCM del 02/03/2021 nell'ambito delle misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa stabilisce che "I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza anche in ragione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile (...)".

L'art. 6 del DPCM di cui sopra il quale stabilisce che "(...) Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

- a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
- b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. (...)".

L'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021 pubblicata nel BUR n. 59 del 3/3/2021 ha disposto – per i Comuni della Provincia di Modena - con decorrenza 4 marzo 2021 fino al 21 marzo 2021 l'applicazione delle misure previste dalle

disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto e pertanto tali comuni sono stati di fatto collocati in “zona rossa”.

L'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, prevede che “al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale “modalità”.

Si evidenzia a tal fine che il D.L. 2/2021 art. 1, comma 1, ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.

Al fine di stabilire le corrette modalità applicative del lavoro a distanza, si richiama quanto indicato dalle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020, n. 3 del 24 luglio 2020 e il parere 62798 del 2/10/2020.

Il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza”, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali stabilisce le procedure corrette per garantire la presenza in sicurezza dei lavoratori pubblici.

L'art 87 del D.L. 18/2020 che stabilisce che “(...) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...)”.

Con atto del Presidente n.32 del 13/3/2020 in relazione a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, che possono essere confermate anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del DPCM 2/3/2021.

Tenuto conto della mappatura dei processi di lavoro che possono essere svolti con modalità agile si rende necessario:

- a) organizzare con immediatezza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità favorendo la rotazione del personale e tenendo conto, nella rotazione, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
- b) adottare, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Ritenuto, alla luce del predetto quadro normativo correlato alla emergenza Covid- 19 nonché alla esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalità organizzative ai fini della applicazione del lavoro a distanza nelle attività che possono essere svolte con tale modalità, considerando, altresì, la necessità di garantire l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese con regolarità continuità ed efficienza.

Dato atto che la mappatura dei processi di lavoro che possono essere svolti con modalità agile non risulta al momento completata e che le modalità ed funzionamento dell'attività del lavoro a distanza per la Provincia di Modena risiedono nella previsione dell'art. 1 del CCNL 14/9/2000 (telelavoro domiciliare) come declinata dalla seguente normativa emergenziale:

- b. Art. 1. D.L. 19/2020 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- c. Art. 87 D.L. 18/2020, comma 1 lett b
- d. D.L. 34/2020 art. 263

Valutato che - almeno sino al 21/03/2021 - si rende necessario individuare la modalità del lavoro a distanza quale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa a presidio di tutti quei procedimenti/attività che non richiedono la necessaria presenza in servizio.

Viste le vigenti disposizioni sull'orario di lavoro, orario di servizio e orario di apertura al pubblico.

Si ritiene di prevedere che da oggi e sino al 21 marzo 2021 i dipendenti svolgano le proprie prestazioni alternando giornate in presenza a giornate lavorate da remoto secondo l'articolazione già in essere o modificata per effetto di quanto sopra definito.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di individuare, tenendo conto di quanto esposto in premessa, ai fini della relativa gestione da parte dei Dirigenti dell'ente per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 le "attività indifferibili da rendere in presenza" come segue:
 - a) attività dei servizi di protezione civile;
 - b) attività di vigilanza sulla rete stradale e direzione lavori su cantieri per la manutenzione degli edifici scolastici e della viabilità stradale, nonché degli altri lavori di competenza della Provincia sempre aventi carattere di indifferibilità;
 - c) attività amministrative, informatiche, informative e di coordinamento degli uffici, anche di supporto, strettamente necessarie e finalizzate a non interrompere i servizi e/o ad evitare che siano arrecati gravi danni patrimoniali all'ente, calibrate in rapporto alle necessità contingenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento stipendi);
 - d) attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali, compresa l'attività di centralino;
 - e) di espletare le attività di cui alla lettera b) e c), qualora compatibili con le essenziali esigenze di servizio e qualora le tipologie di attività lo consentano, nella/e giornata/e di rientro in sede in costanza di rapporto di lavoro a distanza;
- 2) di dare atto che le presenti linee guida si applicano fino al 21 marzo 2021 e comunque fino al permanere in zona rossa del territorio della Provincia di Modena ed in ogni caso fino al termine dell'efficacia del DPCM in parola (6 aprile 2021);

- 3) di confermare le misure già precedentemente assunte dal datore di lavoro a tutela della sicurezza del lavoro a seguito dell'emergenza sanitaria.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)